



# COMUNE DI CARGEGHE

*Provincia di Sassari*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N<sup>^</sup> 33 DEL 28-09-2017

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 in Cargeghe, nella sala delle adunanze del Municipio, convocato ai sensi dell'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica**, in **Prima convocazione**, con l'intervento del **Sindaco Dr. Franco Spada** e dei **Signori Consiglieri**:

Spada Franco	P	Serra Elena	P
Pulina Marta	P	Porcu Giovanni Antonio	P
Sanna Pietro	A	Spada Giovanna Maria	P
Tanca Vincenzo	P	Cugia Costanzo	P

PRESENTI N. 7      ASSENTI N. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il **Dr. Franco Spada** nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris** con funzioni consultive e referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30.06.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014, trasmessa alla Corte dei Conti della Regione Sardegna, Sezione regionale di controllo con nota prot. n. 1268 del 31.03.2016;

**Dato atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'Ufficio Amministrativo-Finanziario sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Preso atto** che l'esito della ricognizione effettuata dall'Ufficio sopra menzionato evidenzia i seguenti risultati:

- nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con Deliberazione del Consiglio n. 19 del 30.06.2015, risultavano partecipazioni dell'Ente nella Società Abbanoa Spa, per una quota di 0,0106736% e nella Società Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest STL s.c.a.r.l. per una quota di 0,09%;
- il citato piano di razionalizzazione prevedeva di recedere dal Società Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest STL s.c.a.r.l. in quanto le attività svolte non erano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 28-09-2017 COMUNE DI CARGEGHE

- con successiva Deliberazione n. 3 del 26.04.2016, il Consiglio approvava la cessazione *ex lege*, con decorrenza 01.01.2015, della partecipazione societaria del Comune di Cargeghe nella Società Consortile mista a responsabilità limitata denominata “Sistema Turistico locale – Sardegna Nord-Ovest”, ai sensi dell'art.3, comma 29, della Legge n.244/2007 e successive modificazioni e dell'art.1, comma 569, della Legge n.147/2013, e successive modificazioni.
- alla data del 23.09.2016 l'unica partecipazione societaria detenuta dal Comune di Cargeghe è quella nella Società Abbanoa Spa per una quota di 0,00603077%;

**Dato atto** che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 57 del 13 agosto 2017 ha adottato la ricognizione predisposta dell'Ufficio Finanziario, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Vista** la scheda di rilevazione relativa della quota di partecipazione nella Società Abbanoa Spa, che costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione” e che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di dover mantenere la partecipazione nella Società Abbanoa Sp, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da scheda allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di mantenere la quota di partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto tale società svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

Di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa alla Società Abbanoa Spa e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 28-09-2017 COMUNE DI CARGEGHE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Dr. Franco Spada

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

P A R E R I

**di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000**

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri:

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)

Dalla residenza comunale, li 02 - 10 - 2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

Dalla residenza comunale, li 02 - 10 - 2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Cargeghe, 02-10-2017



Il Segretario Comunale

Dr.ssa Giovanna Solinas Salaris

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 28-09-2017 COMUNE DI CARGEGHE